SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1634)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1986

Nuovo ordinamento delle attività musicali, di danza e del teatro di prosa

ONOREVOLI SENATORI. — In data 5 maggio 1985 è entrata in vigore la nuova disciplina sugli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, una legge che ha modificato profondamente il sistema complessivo di sostegno a questo essenziale momento della nostra cultura. Nel corso dei lavori parlamentari si osservò da alcuni che prevedere una disciplina generale per tali interventi senza contestualmente modificare le discipline ordinamentali dei singoli settori poteva non sortire effetti positivi. Una preoccupazione non peregrina, dal momento che le discipline ordinamentali esistenti risultavano invecchiate o comunque non coordinate con gli intenti di rinnovamento che stavano alla base del disegno di legge generale in esame. Ma — si fece presente — quest'ultimo non era « la riforma », bensì solo una parte della riforma che si intendeva portare avanti, il primo atto cioè di una strategia ispirata a un progetto così articolato:

1) creazione di un sistema generale che garantisse nuove e più confacenti disponibilità finanziarie dello Stato a favore dello spettacolo nel suo complesso;

2) adeguamento a tale sistema delle discipline specifiche:

a) della musica, della danza e del teatro di prosa;

b) del cinema e dell'audiovisivo.

Era quindi indispensabile che la proposta del nuovo sistema generale fosse approvata e resa operativa prima che si presentassero al Parlamento i disegni di legge settoriali. Occorreva cioè sapere prima se, e con quali eventuali modifiche, la Camera e il Senato avrebbero condiviso quella proposta, per poter modulare su di essa, divenuta legge, la proposta di nuova disciplina per la musica, la danza, il teatro di prosa e il cinema. Il Parlamento dimostrò di apprezzare la strategia prospettata: approvò infatti sollecitamente il disegno di legge generale (divenuto legge n. 163 del 1985), non trascurando di invitare il proponente alla massima sollecitudine nella presentazione delle proposte di nuova disciplina dei singoli settori.

Oggi, con questo disegno di legge, si vuole mantenere fede all'impegno assunto nei confronti del Parlamento e ci si avvia a completare la strategia di riforma del rapporto Stato-spettacolo. Lo si fa, o meglio ci si propone di farlo, partendo da una esigenza di base, che è poi la stessa dalla cui individuazione si è partiti per la creazione, nella legge n. 163 del 1985, del Fondo unico per lo spettacolo, del Consiglio nazionale, dell'Osservatorio, della ripartizione percentualizzata al minimo per settori, eccetera: rovesciare le ottiche tradizionali con le quali questo rapporto è stato finora vissuto e razionalizzare i sistemi di intervento nei singoli settori attraverso una rivisitazione creativa dei moduli ordinamentali. La finalità ultima è quella di far sì che il sostegno finanziario dello Stato possa essere utilizzato al meglio, di tal che quel Fondo unico, che è già oggi di entità non trascurabile, raggiunga, attraverso la eliminazione degli sprechi da assistenzialismo esasperato, livelli di perfetta adeguatezza alle esigenze di reale sviluppo e diffusione dello spettacolo nel Paese.

Il disegno di legge riguarda le attività musicali, di danza e del teatro di prosa. Si è raccolto in un contesto normativo unico tutto quanto nello spettacolo è offerto al pubblico « dal vivo », in contrapposizione a quanto invece è nello spettacolo precostruito e offerto attraverso lo schermo. Prima di operare tale scelta, si è riflettuto a lungo: ci si rendeva conto che essa poteva suscitare perplessità, visto che fra i vari settori presi in considerazione si possono anche individuare differenze meritevoli di normative separate. Ma l'idea dell'accorpamento è apparsa comunque praticabile e utile. Al fondo, la musica, la danza e il teatro di prosa costituiscono un'offerta strutturalmente unitaria di spettacolo, quella in cui gli artisti celebrano i riti dell'illusione a contatto vivo del pubblico; e per questo non mancano specifiche e collaudate esperienze interdisciplinari. Del resto, al testo unificato si è pervenuti dopo aver redatto due separate ipotesi di legge, una per la musica e la danza e l'altra per il teatro di prosa. L'analisi comparata delle due bozze ha consentito di accertare che i princìpi e i criteri fondamentali di ordinamento e di finanziamento dei due settori sono nella sostanza analoghi e che affrontarli in un disegno di legge unico, mentre risponde a esigenze di economia legislativa, non stravolge minimamente il quadro dei bisogni e dei problemi reali di ciascuno dei due campi di attività.

Questa scelta, che, almeno nelle intenzioni di chi la propone, unifica razionalmente dati strutturalmente omogenei e non affastella materie eterogenee, costituisce il punto di partenza del disegno di legge, la cui intelaiatura è stata poi concepita « a maglie larghe ». Con esso si è inteso infatti formulare princìpi e stabilire norme che costituiscano le indicazioni fondamentali per un'azione che sarà in parte poi specificata dalle norme di attuazione; le quali norme d'attuazione sono state a loro volta intese come modificabili periodicamente. Tale impostazione è parsa doverosa e utile: il mondo dello spettacolo si muove nel tempo con estrema rapidità e questo mo-

vimento sembra destinato ad ulteriori accelerazioni via via che la nostra società assumerà sempre più marcatamente i caratteri di una società ad alto sviluppo, in cui i bisogni immateriali dei cittadini acquistano un rilievo impetuoso. Questo mondo non può quindi tollerare schemi rigidi prefissati con leggi minuziose e dettagliate, quelle leggi-regolamento che già mal si adattano in generale alla realtà complessiva dell'oggi. Basta guardare cosa è accaduto nei settori regolati dalle pur meritorie leggi Corona: a distanza di pochi anni dalla loro entrata in vigore già se ne chiedevano la modifica e l'integrale sostituzione, dal momento che in quei pochi anni quelle che nell'immediato erano sembrate buone costruzioni giuridiche (e intrinsecamente lo erano) si erano trasformate in letti di Procuste o in gabbie per forze ed energie non più in grado, anche perchè chiuse in quelle norme puntigliose, di esprimersi appieno.

Sempre per ciò che riguarda la intelaiatura complessiva della proposta, va poi segnalato che essa si sviluppa su un modello di legge mista. In quasi tutte le sue parti i princìpi e le norme sono applicabili con l'entrata in vigore della legge, anche se per alcune saranno necessarie le norme di attuazione che ne specificheranno i meccanismi di operatività. In altre parti — per quanto riguarda cioè il riordinamento degli enti lirici e dell'Ente teatrale italiano, la costituzione della Compagnia nazionale di danza e il riconoscimento del Teatro d'Europa — essa (e più oltre se ne chiariranno i motivi) è una proposta di legge di delega al Governo, con vincoli giuridici precisi e tempi di emanazione dei decreti delegati ristretti.

* * *

Passando ora ai contenuti del disegno di legge, che più avanti saranno esposti dettagliatamente, se ne segnalano qui gli aspetti più significativi.

1. L'intervento dello Stato, nelle sue varie articolazioni istituzionali, è concepito come un dovere della comunità nazionale a tutela della musica, della danza e del teatro di prosa, che, nella loro globalità, sono considerati patrimonio culturale del Paese. Nella loro globalità e « senza distinzioni fra generi »: con questa formula si è voluto rendere esplicito un dato che ormai può ritenersi acquisito da chi nel concetto di cultura comprende tutto quanto è estrinsecazione della sensibilità collettiva in un dato momento storico. Naturalmente, accettando questa definizione, il proponente sconta le resistenze di quanti della cultura hanno ancora una visione elitaria e ristretta, visione che è poi quella sulla quale sono state costruite le legislazioni di intervento statale vigenti. Ma è questa una scelta fondamentale, che deve essere fatta se si vuole costruire una normativa proiettata concretamente verso il futuro. Si pensi, ad esempio, a cosa è finora accaduto, e continua ad accadere, per la musica: il legislatore, condizionato dalla equazione cultura=erudizione, non ha tenuto conto delle realtà diverse dalla cosiddetta musica classica. L'« altra musica » — da quella folkloristica a quella elettronica e dei calcolatori, dalla musica « leggera » alle espressioni bandistiche e corali — non è entrata finora, se non marginalmente e in pochi casi, nella sfera degli interessi istituzionali da tutelare. Eppure queste realtà escluse vivono profondamente nel quotidiano collettivo e anzi il loro consolidamento artistico e la loro diffusione sono un dato che caratterizza sempre di più la nostra epoca e dal quale nessuna seria politica di incentivazione della cultura può prescindere. Ciò posto, resta drasticamente fermo il principio che lo Stato democratico è tenuto a garantire, con i suoi interventi di sostegno, la più ampia libertà di espressione dello spettacolo « dal vivo » e l'autonomia professionale di tutti coloro che vi operano.

2. Sono state individuate le due grandi aree di attività dello spettacolo, quella pubblica e quella privata. Entrambe sono destinatarie dell'intervento dello Stato, sia pure con modalità e forme diverse. Il sostegno statale è concepito comunque in termini tali da consentire la prefigurazione di uno

spettacolo finalmente non più « assistito », ma sospinto verso tassi reali di produttività. Così, mentre le istituzioni pubbliche vengono sospinte, con una serie coordinata e finalizzata di misure idonee, verso alti livelli di managerialità e sviluppo anche tecnologico, per entrambe le aree il disegno di legge attribuisce rilievo essenziale alla progettualità. Uno degli strumenti che offre infatti maggiori possibilità di razionalizzazione degli interventi pubblici, attraverso il passaggio dalla filosofia dell'assistenza (o elemosina, anche se cospicua) per tutti a quella dell'investimento su selezione, è appunto quello di finalizzare al massimo il finanziamento a un progetto culturalmente produttivo.

A questo fine, si è disegnata una tipologia binaria degli interventi statali costituenti « contributi al sostegno finanziario » all'attività (per gli enti a carattere nazionale, come si vedrà, l'intervento dello Stato assume la diversa forma del « sovvenzionamento »): gli interventi per la produzione e la distribuzione, strutturati come « interventi sui programmi » proposti dagli organismi dei settori, e gli altri interventi — per festival, rassegne, attività di ricerca, sperimentazione e formazione, attività di promozione e documentazione, attività di musica leggera, bandistiche e corali — strutturati invece esclusivamente come « interventi sui progetti ». In altri termini gli organismi di produzione e quelli di distribuzione, quali realtà di base indispensabili per la creazione dello spettacolo e la sua circolazione nel territorio, ricevono il sostegno dello Stato sulla base di programmi annuali di attività la cui valutazione positiva è peraltro subordinata alla presenza di determinati requisiti; ma a tale sostegno, che si qualifica ordinario, può aggiungersi per essi una forma straordinaria di sostegno per determinate ulteriori attività che si inquadrano nella visione complessiva del progetto. Il progetto specifico e culturalmente caratterizzato diventa invece l'unico presupposto cui è legato, previa valutazione della validità di esso, l'intervento dello Stato in favore di tutte le altre attività: idea questa che non solo, come s'è detto, può consentire il passaggio dell'assistenzialismo all'investimento produttivo, ma che rappresenta al contempo l'unico veicolo possibile attraverso il quale siano seriamente stimolate fantasia, creatività e capacità di rinnovamento culturale. Mettere insieme un « Trovatore » e un « Barbiere di Siviglia » e chiedere allo Stato che ne finanzi l'allestimento non esige infatti particolari tensioni intellettuali; le esige invece costruire un progetto organico nel quale possa identificarsi un'idea specifica, un filo robusto che leghi fra loro, sul piano estetico o storico o che altro, il « Trovatore » e « Il Barbiere di Siviglia ». E quante più sono le idee tanto più cresce la percentuale di possibilità che alcune o molte di esse, circolando, contribuiscano a far crescere « in concreto » la tensione della ricerca e quindi la produttività peculiare dello spettacolo.

La scelta della filosofia dell'investimento ha imposto poi la determinazione per legge dei massimi, in percentuale, dei contributi statali al sostegno finanziario.

3. Il rapporto Stato-Regioni è delineato nel senso del maggior realismo possibile. Si è cercato cioè di prendere atto di una situazione evolutasi in un certo senso da circa dieci anni a questa parte e della quale deve tenersi conto se non si vogliono innescare processi di confusione o, peggio, di pericolose infrazioni al delicato equilibrio di competenze fra i due soggetti. Come è noto, lo spettacolo non è compreso fra le materie costituzionalmente oggetto di potestà legislativa da parte delle Regioni. Ciò posto, tuttavia, quando si trattò di attribuire a queste ultime e agli enti locali funzioni nel settore, la materia si rivelò talmente intricata che si riuscì solo a formulare quella strana norma di rinvio che è l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977: « Le funzioni delle Regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979 ». Questo termine fu superato senza che fosse varata alcuna legge di riforma settoriale; a questo punto si è cominciato ad assistere a una proliferazione di provvedimenti

legislativi di sostegno finanziario allo spettacolo da parte delle Regioni, nonchè a una serie di interventi particolari in favore delle più disparate attività da parte delle Regioni stesse e degli enti locali. Nè è da trascurare che da qualche tempo alcune Regioni, sempre in assenza delle leggi statali di riforma dei settori, tentano di andare al di là delle sole leggi di finanziamento, legiferando in modo organico-sostanziale. Tutto ciò è accaduto senza alcun quadro di riferimento unitario e con notevoli aspetti di scoordinamento. In questi stessi anni peraltro Governo e Parlamento hanno cercato di adempiere all'impegno di riordinamento legislativo dei settori, formulando diversi disegni e proposte di legge; in tutti appare evidente lo sforzo di ripartire le funzioni fra lo Stato e le Regioni, ma in nessuno le soluzioni che si propongono appaiono chiare e quindi tali da garantire un assetto ordinato ed efficace della ripartizione stessa.

Da tutto questo si è tratta la conclusione che, anche, ma non soltanto, per ciò che le Regioni (e, per la loro parte, gli enti locali) hanno fatto a seguito della inerzia dello Stato dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'unico modo per venire a capo di questa intricatissima situazione fosse quèllo di proporre non una ripartizione delle funzioni, ma una separazione fra le rispettive disponibilità finanziarie destinate al sostegno dello spettacolo. In altri termini, una volta affermato che lo Stato ha il proprio Fondo unico per gli interventi, si riconosce alle Regioni (e, per la loro parte, agli enti locali) il diritto di intervenire a loro volta, ma solo utilizzando le proprie disponibilità finanziarie; il che d'altronde, per quanto si è detto, esse già da tempo ormai fanno anche con apposite disposizioni legislative. È fatta comunque salva la possibilità, per Regioni ed enti locali, di fruire dei mezzi del Fondo unico statale, in ragione di una qualificata capacità progettuale. Dal momento poi che il pericolo reale di una mancata ripartizione generale delle funzioni è, come gli avvenimenti descritti ci hanno insegnato, lo « scoordinamento » delle iniziative statali da una parte, regionali (e provinciali o comunali) dall'altra, si è previsto un meccanismo di armonizzazione.

4. Si è superata la duplice equazione « stabile=pubblico » e « non stabile=privato », che ha finora dominato la scena almeno formalmente, solo nel teatro di prosa, anche se, ove il disegno divenga legge, tale superamento spiegherà i suoi effetti anche negli altri settori (la legislazione vigente per le attività musicali utilizza terminologie categoriali diverse). È l'esperienza stessa che ormai ha insegnato come la stabilità o meno di un organismo di produzione di spettacolo non dipenda dalla sua origine pubblica o privata; molti organismi privati oggi sono nella realtà stabili quanto gli organismi pubblici e di tale dato si è già tenuto conto nelle due ultime circolari ministeriali emanate per il teatro di prosa. Il superamento di questa duplice equazione non ha fatto dimenticare tuttavia che, proprio nel campo della prosa, i teatri stabili pubblici oggi esistenti hanno una funzione importante di servizio per la collettività nel territorio e costituiscono un grande patrimonio della cultura nazionale: ad essi pertanto il disegno di legge riserva una forma particolare di tutela, che articola i suoi momenti nel riconoscimento *ex lege*, nei compiti specifici che loro si attribuiscono, in interventi di sostegno finanziario ad essi solo riservati e che si aggiungono a quelli ordinari e straordinari.

5. Adeguato rilievo vien dato ai collegamenti fra lo spettacolo « dal vivo » e i moderni mezzi di comunicazione, la radio televisione e la discografia, che possono e devono contribuire a una effettiva diffusione della musica, della danza e del teatro di prosa in ambiti di fruizione quanto più vasti possibile.

6. Valorizzate al massimo sono:

a) le attività di ricerca, sperimentazione e scuola, che costituiscono le basi per il rinnovamento e la elevazione qualitativa dell'offerta di spettacolo e quindi debbono essere sostenute con particolare attenzione nel-

l'ambito della nuova politica di investimento che si intende realizzare;

b) l'opera degli autori, dei compositori, degli esecutori e degli interpreti italiani, che, rappresentando lo specifico nazionale della creatività artistica, è tutelata con varie forme finalizzate di incentivazione agli organismi di produzione, con la esaltazione della progettualità delle iniziative autonome e con la fondazione di premi nazionali annuali garantiti dalla più alta autorevolezza e selettività. Particolare rilievo è dato alle opere contemporanee.

7. Per alcune determinate materie si è infine prescelto il sistema della delega legislativa. Lo si è fatto in parte a causa della rilevante complessità dei problemi che si pongono nella riorganizzazione di determinati settori (enti lirici, Ente teatrale italiano), in parte perchè si propongono iniziative assolutamente nuove (Teatro d'Europa, Compagnia nazionale di danza). In entrambi i casi è sembrato più opportuno chiedere che il Parlamento sia investito dell'esame dei princìpi e degli obiettivi essenziali delle riforme, operi tale esame nella massima autonomia di giudizio, rediga quindi il disegno complessivo ed organico, lasciando poi al Governo di rendere concrete e operanti, nel più breve tempo possibile, le regole da esso Parlamento fissate. E, proprio per consentire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di avere la esatta e immediata visione di ciò che si intenderà poi fare con i decreti delegati, i princìpi e i criteri direttivi della delega sono nel disegno di legge indicati con puntiglio e rigore.

Si chiede la delega in primo luogo per il riordinamento degli enti lirici. È questa una esigenza resa indifferibile dalla patologia delle passività in cui questi organismi da anni ormai vanno operando. Questa situazione ha fatto sì che presso il grande pubblico, e anche in importanti aree del Parlamento, gli enti lirici non godano sempre di buona fama. I giudizi negativi, e spesso sommariamente negativi, non sembrano da condividere: i critici più ostili si fermano alla superficie dei problemi, ad alcuni aspetti della organizzazione lirica in Italia e non indagano in tutto il suo spessore la realtà di questo teatro. Gli enti lirici infatti — è bene non dimenticarlo — hanno contribuito in misura determinante allo sviluppo della cultura musicale italiana, sono stati momenti decisivi nel tumultuoso dispiegarsi della musica e del desiderio di musica negli anni settanta, continuano ad essere un patrimonio irrinunziabile di tutta la cultura italiana. E tuttavia nessuno può negare che vi sono ombre da rimuovere e segnali diffusi di disagio da raccogliere e analizzare. In realtà gli enti lirici sono oggi ordinamentati in maniera pesante, in un modo che rende ardua e faticosa la funzionalità delle istituzioni, accentua i loro caratteri burocratici rispetto a quelli della managerialità, non agevola e non incentiva la professionalità e la produttività, non ha in sè meccanismi capaci di favorire la partecipazione più ampia dei cittadini alle attività musicali, non sospinge gli enti esistenti ad una collaborazione reale fra loro e al coordinamento, espone i nostri teatri al rischio di elitarismo trasformando i loro spettacoli negli spettacoli che costano di più e sono fruiti di meno. La individuazione, qui sommaria, di queste ombre ha consentito, come già in altri momenti del progetto complessivo di riforma che si sta portando avanti, di individuare i « contrari », quanto cioè occorre fare per azzerare la carica distruttiva del sistema esistente e fornire le coordinate per una riforma che consenta a questi punti fermi del patrimonio storico-culturale del Paese di uscire dalla crisi che li attanaglia.

Con i criteri e i princìpi direttivi della delega che si richiede per l'Ente teatrale italiano, si vuole, attraverso opportuni e sostanziali ritocchi della struttura e delle funzioni ad esso attribuite, renderlo quanto più adeguato alle esigenze di concreto sviluppo del teatro di prosa italiano. L'Ente teatrale italiano, quale strumento diretto attraverso cui lo Stato opera in questo settore dello spettacolo « dal vivo », non può restare sullo stesso piano, anche se in posizione privilegiata, degli organismi di distribuzione, che normalmente operano nel Paese. Le sue funzioni debbono invece rispondere a istanze di

stimolo e incentivazione, la cui specificità soltanto legittima questa forma di diretto intervento statale. La sua attività deve perciò proiettarsi, da una parte, verso l'estero, per consentire la diffusione al di fuori dei confini del complessivo patrimonio italiano di opere e di interpreti; dall'altra, verso l'incentivazione coerente dei nuovi linguaggi teatrali, attraverso la creazione di un circuito di distribuzione sul territorio nazionale destinato esclusivamente alla diffusione di nuove opere di autori italiani e di spettacoli allestiti da giovani artisti. Perchè ciò sia realizzabile in concreto, occorre poi la rivisitazione dei moduli di finanziamento e di controllo sui programmi di attività, nonchè lo snellimento razionale delle strutture operative.

Per quanto infine riguarda il Teatro d'Europa e la Compagnia nazionale di danza, si tratta, come si vedrà più avanti in dettaglio, di iniziative con le quali si cerca, sempre con il sistema della delega al Governo, di rispondere a esigenze largamente sentite nel mondo dello spettacolo. La prima tende a creare le premesse di una « europeizzazione » delle attività di produzione, ricerca, sperimentazione e formazione artistico-tecnica nel teatro di prosa, individuando nel più illustre dei nostri teatri stabili lo strumento attraverso il quale la capacità italiana di fare spettacolo, in collegamento anche con le analoghe iniziative già attuate in Europa, si inserisca in un « mercato internazionale » di fruizione.

Con la previsione della istituzione di una Compagnia nazionale di danza il disegno di legge si rende interprete di un disagio profondamente diffuso: in Italia, in uno cioè dei Paesi di più illustre tradizione nel settore, la danza da molto tempo non riesce a raggiungere i traguardi e i livelli conseguiti da altri. In tale situazione lo Stato, mentre affida alla libertà di iniziativa pubblica e privata (prevista e disciplinata da altre norme di questo provvedimento) la creazione di organismi di produzione nel settore, non può non intervenire creando direttamente un ente a carattere nazionale delegato a svolgere una attività di produzione che rappresenti in Italia e all'estero, come in altri Paesi è stato fatto, il massimo della grande scuola coreutica italiana. Questa iniziativa, che — si ripete — non tocca minimamente il quadro di quanto già è stato fatto o potrà essere fatto nel settore da organismi di produzione esistenti, sembra la più idonea non a rivoluzionare ma a stimolare il mondo italiano della danza verso un miglioramento effettivo della professionalità e del perfezionamento artistico.

* * *

Il disegno di legge consta di 21 articoli suddivisi in quattro titoli concernenti: il titolo I, dall'articolo 1 all'articolo 10, le disposizioni generali; il titolo II, dall'articolo 11 all'articolo 17, gli interventi dello Stato a sostegno delle attività di spettacolo teatrale di prosa, di musica e di danza; il titolo III, articoli 18 e 19, i premi nazionali e le agevolazioni creditizie; il titolo IV, articoli 20 e 21, le norme di attuazione e le disposizioni finali.

L'*articolo 1* enuncia le finalità perseguite dallo Stato, in concorso con le Regioni e gli enti locali, a favore delle attività musicali, di prosa e di danza.

L'*articolo 2* prevede la costituzione di un organo collegiale con compiti consultivi, denominato « Comitato tecnico consultivo », emanazione del Consiglio nazionale dello spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Il Comitato è composto da quattordici membri del Consiglio nazionale dello spettacolo, designati dallo stesso Consiglio su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; almeno la metà è designata fra i rappresentanti delle organizzazioni professionali della musica, della danza e del teatro di prosa.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal direttore generale dello spettacolo, per sottolinearne i compiti strettamente tecnici, e dura in carica per un triennio come il Consiglio nazionale dello spettacolo.

L'*articolo 3* fissa l'area di intervento dello Stato, che è chiamato al sovvenzionamento degli enti a carattere nazionale nonchè a contribuire al sostegno delle attività produttive, delle attività distributive, nel quadro di progetti coordinati nel territorio nazionale, con riguardo particolare al Mezzogiorno ed alle zone meno attrezzate sotto il profilo delle strutture teatrali, di quelle di ricerca, sperimentazione e formazione, di festival, manifestazioni e rassegne di rilevanza nazionale o internazionale, delle iniziative promozionali per la conoscenza e diffusione in Italia e all'estero dello spettacolo teatrale; è anche precisato che la spesa dello Stato in questo settore è a carico delle quote del Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge n. 163 del 1985 dalla stessa legge previste all'articolo 2 in favore delle attività musicali e di danza (45 per cento) e di prosa (15 per cento).

È fatto quindi rinvio ad un regolamento di attuazione per la fissazione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi statali con l'impegno ad assicurarne la tempestività e la liquidazione anche in via di acconto.

L'*articolo 4*, fatte salve le competenze istituzionali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di concorrere in via ordinaria, e nei limiti dei propri bilanci, con lo Stato al sostegno finanziario delle attività teatrali nell'ambito territoriale di propria competenza.

Allo Stato viene tuttavia riservato il compito di coordinare ed armonizzare gli interventi finanziari delle Regioni e degli enti locali avvalendosi del parere del Consiglio nazionale dello spettacolo e dell'azione conoscitiva e programmatoria dell'Osservatorio dello spettacolo, cui gli enti regionali e locali sono tenuti a fornire i dati relativi alla propria contribuzione ordinaria in favore del teatro.

Lo Stato inoltre può intervenire finanziariamente a sostegno di progetti speciali delle Regioni e degli enti locali con un riguardo particolare alle attività di ricerca e di sperimentazione.

Nell'ambito delle attività produttive teatrali nell'intero spettro del teatro musicale, di prosa e di danza, il disegno di legge, all'*articolo 5*, enuclea innanzitutto gli organismi stabili, promossi separatamente o congiuntamente da enti pubblici e da privati, dei quali vengono individuati, ai fini del loro riconoscimento e sostegno finanziario, i connotati essenziali, dalla imprenditorialità della gestione alla professionalità della conduzione artistica ed organizzativa, ad una predeterminata pianta organica del personale, di cui deve essere assicurata la stabilità, approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, alla costituzione di un fondo di dotazione in titoli di Stato di importo differenziato per gli organismi stabili operanti nel settore lirico (lire 10 miliardi e lire 3 miliardi per gli altri settori), alla esclusiva e permanente stabilità di una idonea sede teatrale, alla programmazione annuale della propria attività per un periodo non inferiore a otto mesi, alla riserva di una parte di tale programmazione alla promozione del repertorio nazionale contemporaneo e in particolare di quello più recente.

Il riconoscimento di organismi stabili di produzione teatrale è conferito dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo e previo accertamento dell'ampiezza territoriale e di pubblico connessa con l'attività istituzionale nonchè della sussistenza dei requisiti suindicati.

Lo stesso articolo 5 prevede, tuttavia, che gli organismi di produzione teatrale di prosa ad iniziativa privata già riconosciuti come tali da circolare ministeriale a tuttto il 31 luglio 1985 vengono confermati d'ufficio in tale loro qualifica previo accertamento positivo della sussistenza dei requisiti sopra indicati, salvo quanto previsto per i fondi di dotazione dai quali sono esonerati e per la pianta organica, che deve però essere predisposta ed inviata al Ministero per l'approvazione entro sei mesi dall'avvenuta conferma.

In linea generale il riconoscimento di organismo stabile è soggetto a revoca qualora

gli organismi stabili perdano, anche in parte, i requisiti richiesti.

Gli ex teatri stabili vengono, all'*articolo 6*, confermati *ex lege* organismi stabili del teatro di prosa ad iniziativa pubblica. Tuttavia gli stessi sono tenuti, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme di attuazione, ad adeguarsi ai requisiti generalmente previsti all'articolo 5 per gli altri organismi stabili, salvo l'obbligo del fondo di dotazione dal quale sono esonerati, nonchè ad altri specifici adempimenti in funzione dei particolari compiti di servizio pubblico cui sono chiamati, pena la revoca della qualifica suddetta.

In particolare essi debbono disporre di una direzione e di un nucleo artistico stabili; provvedere ad una programmazione triennale con un numero di spettacoli proporzionato a parametri fissati secondo le medie nazionali delle ultime cinque stagioni, tenendo altresì conto delle finalità artistiche e culturali e della promozione del repertorio nazionale degli ultimi cinquanta anni; curare la formazione artistica e tecnica; provvedere alla registrazione audiovisiva degli spettacoli ed alla loro conservazione presso la Cineteca nazionale, nonchè alla più ampia diffusione di detti spettacoli in collaborazione con l'industria televisiva; reinvestire infine gli eventuali utili di gestione in attività produttive di spettacolo.

Per gli attuali enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate il disegno di legge, all'*articolo 7*, fa rinvio alla decretazione delegata ad opera del Governo, che dovrà provvedere a costituire altrettanti enti a carattere nazionale con personalità giuridica privata soggetti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sono quindi previsti minuziosamente i contenuti della delega con la strutturazione degli organi istituzionali, dal presidente, nella persona del sindaco della città ove ha sede l'ente, al consiglio di amministrazione, composto di sette membri qualificati esponenti della cultura e delle associazioni di categoria professionali, dell'informazione e del lavoro, al sovrintendente, al collegio sindacale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo dovrà approvare lo statuto e l'ordinamento dei servizi dell'ente, il cui personale viene comunque disciplinato dai contratti collettivi nazionali privati. È inoltre prevista la costituzione di un comitato presieduto dal Ministro e formato dai sovrintendenti con compiti di coordinamento nazionale dei programmi degli enti.

Sotto l'aspetto finanziario la sovvenzione dello Stato è distinta in un contributo ordinario per l'attività annuale ed in presenza di un equilibrato rapporto fra spese fisse e spese di produzione, determinato tenendo conto del rapporto realizzato fra i costi complessivi e i ricavi, nonchè di un numero adeguato di nuovi investimenti da finanziare per ciascun anno nell'ambito delle spese di produzione, ed in contributi straordinari finalizzati al sostegno dello scambio fra enti di allestimenti di opere; alla registrazione e conservazione su supporto audiovisivo delle opere programmate nonchè alla collaborazione con l'industria televisiva per la più ampia diffusione dello spettacolo; alla ricerca, sperimentazione e formazione di nuove leve artistiche e tecniche ed alla promozione ed utilizzazione di compositori, registi, esecutori ed interpreti italiani.

La gestione deve essere improntata a criteri di imprenditorialità, con l'obbligo del pareggio di bilancio e della certificazione dello stesso ad opera di società di revisione scelte in un albo predisposto dal Ministero. È anche previsto che per la fase di transizione dall'attuale natura pubblicistica degli enti a quella privatistica prevista dal disegno di legge, ove essa comporti il preventivo scioglimento e la successiva ricostituzione degli enti, operi un comitato di gestione nominato dal Ministro su designazione del consiglio comunale della città ove l'ente ha sede.

L'*articolo 8* prevede l'istituzione di una Compagnia nazionale di danza, con sede in Roma, configurata come ente di carattere nazionale con personalità giuridica privata in analogia con gli enti di cui al precedente articolo 7 e per la cui istituzione è parimenti fatto rinvio alla decretazione delegata del Governo.

La Compagnia nazionale di danza, cui è affidato il compito di perfezionare e valorizzare ballerini e coreografi e di allestire spettacoli di elevato valore artistico e culturale in Italia ed all'estero, usufruisce di un contributo apposito da prelevare dalla quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività musicali e di danza.

Lo Stato provvederà alla costituzione del fondo di dotazione, al reperimento della sede, alla redazione ed approvazione dello statuto ed alla costituzione degli organi statutari.

Anche per quanto concerne l'Ente teatrale italiano l'*articolo 9* fa rinvio alla decretazione delegata ai fini di un suo riordinamento sia istituzionale che dei compiti allo stesso affidati. L'Ente teatrale italiano, ente a carattere nazionale con natura pubblicistica, ha due compiti fondamentali: reperire e programmare spazi teatrali ai fini di una razionale distribuzione degli spettacoli sul territorio nazionale; destinare questa sua attività al rinnovamento del linguaggio teatrale con particolare riguardo alle opere degli autori italiani contemporanei non cadute in pubblico dominio nonchè agli spettacoli allestiti da gruppi professionali di giovani artisti.

All'Ente vengono inoltre confermati i compiti di documentazione e promozione culturale e ne viene prevista la riforma degli organi statutari ridotti nel numero dei suoi componenti.

Il contributo ordinario dello Stato è predeterminato in una quota del Fondo unico per lo spettacolo con una accentuazione del controllo pubblico sulla gestione del bilancio. Infine è posta una norma di contenimento per l'onere a carico dell'Ente sul sostegno alla circolazione delle compagnie teatrali.

L'*articolo 10* è dedicato al Piccolo teatro di Milano, di cui viene sottolineata la funzione internazionale con l'attribuzione della qualifica, in aggiunta alla sua attuale denominazione, di « Teatro d'Europa ». È prevista la decretazione delegata per la definizione dei nuovi compiti dell'organismo; in particolare, sono previsti il suo ruolo di produzione e promozione del teatro italiano sul piano internazionale anche in collaborazione con istituzioni pubbliche di altri Paesi, la ricerca, la sperimentazione sulla drammaturgia europea, la formazione artistica a livello nazionale ed internazionale. L'ente avrà una propria dotazione patrimoniale e finanziaria ed un direttore artistico nominato direttamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, nonchè, in aggiunta al sostegno finanziario previsto per l'attività degli altri organismi stabili pubblici di produzione teatrale, un contributo finalizzato all'attuazione di progetti pluriennali.

Il titolo II del disegno di legge è suddiviso in due capi: il capo I concerne gli interventi finanziari a sostegno delle attività di produzione e di distribuzione; il capo II gli interventi su progetti.

L'*articolo 11* fissa i criteri ed i parametri di valutazione per gli interventi ordinari e straordinari in favore degli organismi stabili di produzione teatrale. Per i primi, essi concernono il valore storico e culturale dell'ente ed il rilievo dato al repertorio contemporaneo soprattutto degli ultimi cinquanta anni, la capacità progettuale ed imprenditoriale nonchè l'ampiezza della collaborazione con enti similari, la professionalità e stabilità dei quadri artistici e tecnici, il valore artistico e culturale dei programmi.

Gli interventi straordinari sono invece previsti per specifici progetti pluriennali di impegno artistico e culturale; per la collaborazione con l'industria televisiva ai fini della massima diffusione della produzione; per attività all'estero; per la registrazione e conservazione su supporto audiovisivo degli spettacoli; per la utilizzazione del repertorio nazionale, degli esecutori e degli interpreti italiani .

È quindi prevista l'adozione di uno schema-tipo di bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle rilevazioni ed indicazioni dell'Osservatorio dello spettacolo, nonchè la certificazione dei bilanci ad opera di apposite società di revisione.

Il contributo dello Stato non può comunque eccedere complessivamente il 50 per cento della spesa accertata in bilancio, e ciò vale sia per gli interventi ordinari che per quelli straordinari.

È anche previsto che, oltre al contributo ordinario e a quello straordinario, sia assegnato, limitatamente agli organismi stabili di produzione di teatro di prosa ad iniziativa e gestione pubblica, come tali già riconosciuti al 31 luglio 1985, un contributo aggiuntivo finalizzato ai particolari compiti agli stessi attribuiti.

L'intervento finanziario dello Stato a sostegno delle attività istituzionali di organismi di produzione non riconosciuti stabili in quanto sprovvisti dei prescritti requisiti è disposto dall'*articolo 12* del disegno di legge ed è rapportato alla valutazione di precisi criteri, che concernono il valore artistico e culturale dell'organismo, la sua progettualità e l'impegno artistico, la continuità e professionalità del suo apparato artistico e tecnico.

Interventi straordinari possono essere attuati solo per attività all'estero. Tuttavia, l'intervento finanziario complessivo dello Stato non può eccedere il 50 per cento delle spese iscritte in bilancio con un contenimento, a tal fine, dei costi amministrativi e di organizzazione.

Le attività di distribuzione sono previste all'*articolo 13*, che condiziona l'intervento finanziario dello Stato all'autonomia amministrativa e gestionale di organismi costituiti ad iniziativa pubblica o privata nonchè alla programmazione annuale di circuiti di spazi idonei allo svolgimento delle attività musicali, di danza o di prosa. Particolare considerazione, ai fini della quantificazione del sostegno finanziario statale — che non può comunque eccedere il 30 per cento della spesa complessiva iscritta in bilancio, aumentato al 50 per cento per le aree sia del Mezzogiorno che di zone teatralmente sottosviluppate —, è riservata all'ampiezza del circuito, al livello qualitativo degli spettacoli ed a percentuali di incidenza del repertorio nazionale.

Al Ministero è riservato un generale compito di coordinamento sentito il parere del Comitato tecnico consultivo.

Nel capo II, l'*articolo 14* disciplina invece l'intervento dello Stato a sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione di festival e rassegne a carattere nazionale ed internazionale, nonchè alle attività di ricerca e sperimentazione svolte in spazi-laboratori, con particolare riguardo per le iniziative di enti pubblici o privati attuate in laboratori tecnologicamente attrezzati per la musica elettronica e il calcolatore, ai fini della ricerca, della sperimentazione e della loro utilizzazione da parte di compositori e studiosi.

All'*articolo 15* è quindi previsto l'intervento dello Stato a favore di attività di promozione e coordinamento nonchè di ricerca e documentazione svolte da enti o istituzioni culturali a carattere nazionale nell'ambito di progetti finalizzati con riferimento anche alle tradizioni popolari del teatro di prosa, della musica e della danza.

L'*articolo 16* riguarda la musica leggera: essa, oltre ad avere il riconoscimento che con l'articolo 1 la introduce ufficialmente nel complessivo fenomeno culturale da tutelare, viene qui presa in considerazione per specifici interventi di sostegno finanziario. Tali interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione di punti di snodo essenziali della musica leggera italiana:

1) la esibizione « dal vivo » di artisti o gruppi italiani. Il *play-back* domina ormai quasi incontrastato e questo ha determinato non solo lo svilimento della professionalità intrinseca dell'interprete, ma ha soprattutto contribuito in misura massiccia alla crisi complessiva in cui da anni versa la musica italiana. Si prevede perciò la possibilità del sostegno finanziario statale a quelle iniziative che, adottate da soggetti (enti o imprese) particolarmente qualificati, utilizzino « dal vivo » gli artisti;

2) la formazione professionale. Il sostegno dello Stato può andare anche a iniziative destinate all'accrescimento e al perfezionamento della professionalità nella musica leggera italiana. Si pensa con questo alle scuole e ai corsi di perfezionamento, fino ad oggi gestite da iniziative episodiche che hanno comunque suscitato notevole interesse, e si pensa alla musica « in tutte le sue componenti », artistiche e tecniche;

3) le iniziative delle industrie discografiche, che siano culturalmente qualificate e abbiano lo scopo di valorizzare e diffondere all'estero la musica leggera italiana.

Nello stesso articolo 16 sono previsti interventi in favore di iniziative di coordinamento sul piano nazionale delle attività di settori riguardanti i complessi bandistici e le attività corali.

L'assegnazione del contributo finanziario dello Stato a tutte queste iniziative è subordinata, come per le altre del capo II, alla presentazione e valutazione positiva di specifici progetti finalizzati.

L'*articolo 17* fissa le modalità di richiesta del sostegno finanziario dello Stato e la misura massima dello stesso.

Il titolo III prevede, all'*articolo 18*, la istituzione di dodici premi nazionali, per compositori, autori, interpreti ed esecutori italiani di musica, prosa e danza.

Si ritiene questa una misura doverosa per il settore, dal momento che l'interesse dello Stato deve anche manifestarsi attraverso iniziative intese al riconoscimento ufficiale di quanto di meglio i protagonisti italiani siano in ciascun anno riusciti a fare.

Gli importi verranno fissati nel quadro del programma triennale previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

La giuria è presieduta dal Ministro, che nomina i componenti scelti fra le eminenti personalità della cultura nazionale incluse nel Consiglio nazionale dello spettacolo.

Nell'*articolo 19* è costituito presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale, assorbente tutti quelli esistenti, da utilizzarsi per la concessione di contributi sugli interessi su mutui contratti per lo svolgimento di attività di spettacolo, nonchè, fino al 50 per cento della dotazione del fondo, per finanziamenti a tasso agevolato per lavori di costruzione, restauro ed ammodernamento di sale teatrali.

Il titolo IV, infine, prescrive all'*articolo 20* l'emanazione di norme di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo in sede di consuntivo triennale delle attività dello spettacolo in generale, e del teatro in particolare, può proporre al Ministro modifiche dei decreti di attuazione onde adeguarne i contenuti alle eventuali mutate esigenze del settore.

L'*articolo 21* quindi sopprime tutte le norme legislative vigenti nel settore del teatro musicale, di prosa e di danza e fissa la data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Presupposti e finalità della legge)

1. La musica, la danza e il teatro di prosa, in tutte le loro manifestazioni e senza distinzioni fra generi, sono strumento primario di formazione culturale e sociale della collettività.

2. Lo Stato, nonchè le Regioni e gli enti locali, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, favoriscono e sostengono lo sviluppo e la diffusione delle attività musicali, di danza e del teatro di prosa, garantendo loro libertà di espressione artistica ed autonomia professionale.

Art. 2.

(Comitato tecnico consultivo per la musica, la danza e il teatro di prosa)

1. Il Comitato tecnico consultivo per la musica, la danza e il teatro di prosa è composto da quattordici membri del Consiglio nazionale dello spettacolo, designati dallo stesso Consiglio all'atto del suo insediamento fra i propri componenti, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; almeno la metà degli stessi è designata tra i componenti nominati in rappresentanza delle organizzazioni professionali dei settori musicale e del teatro di prosa.

2. Il Comitato tecnico consultivo, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è presieduto dal direttore generale dello spettacolo e resta in carica per lo stesso triennio di carica del Consiglio nazionale dello spettacolo che ne ha designato i membri; svolge funzioni di segretario un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

(Interventi dello Stato)

1. Ai fini indicati nell'articolo 1 della presente legge, lo Stato provvede al sovvenzionamento degli enti a carattere nazionale operanti nei settori musicale, della danza e del teatro di prosa e contribuisce al sostegno finanziario:

a) delle attività di produzione;

b) delle iniziative di coordinata distribuzione di spettacoli per una equilibrata diffusione di essi sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno e alle aree comunque meno dotate di adeguate strutture teatrali;

c) delle attività di ricerca, sperimentazione e formazione;

d) dei festival, delle manifestazioni e delle rassegne aventi rilevanza nazionale o internazionale;

e) delle iniziative dirette alla promozione e alla diffusione, in Italia e all'estero, della musica, della danza e del teatro di prosa.

2. Agli interventi dello Stato sono destinate annualmente le quote del Fondo unico per lo spettacolo riservate alle attività musicali e di danza e alle attività teatrali di prosa dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Gli interventi dello Stato sono attuati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo e in conformità ai princìpi della presente legge nonchè ai criteri e modalità specificati dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 20, nelle quali deve essere assicurata la tempestività degli interventi mediante la previsione della concessione di adeguati acconti sull'importo degli stessi.

Art. 4.

(Interventi delle Regioni e degli enti locali)

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle Regioni a statuto spe-

ciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni e gli enti locali possono contribuire, con fondi propri a tal fine iscritti nei rispettivi bilanci, al sostegno dello sviluppo e della diffusione delle attività di musica, di danza e del teatro di prosa nell'ambito del territorio di competenza.

2. Il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle Regioni e degli enti locali è promosso dal Ministero del turismo e dello spettacolo su parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, le Regioni e gli enti locali comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo tutti i dati relativi agli interventi da essi operati per il sostegno e l'incentivazione delle attività musicali, di danza e del teatro di prosa.

3. Le Regioni e gli enti locali possono altresì elaborare progetti finalizzati di sostegno e incentivazione delle attività suddette che abbiano rilievo nazionale, con particolare riguardo a quelle di ricerca e di sperimentazione, chiedendone il sostegno finanziario a carico delle quote del Fondo unico per lo spettacolo di cui al comma 2 del precedente articolo 3. Sulla richiesta provvede il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo.

Art. 5.

(Costituzione di organismi stabili di produzione musicale, di danza, del teatro di prosa)

1. Per le finalità enunciate nel precedente articolo 1, lo Stato e le Regioni, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, favoriscono la costituzione, su iniziativa pubblica, privata o mista, di organismi stabili di produzione musicale, di danza, del teatro di prosa.

2. Tali organismi possono svolgere distintamente le attività sopra indicate ovvero operare congiuntamente, in modo totale o parziale, nei tre settori di attività.

3. Il riconoscimento della qualifica di « organismi stabili di produzione » è confe-

rito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo, previa valutazione del bacino d'utenza ed accertamento dei seguenti requisiti, sempre che trattisi di organismi provvisti di soggettività giuridica ai sensi della legislazione vigente:

a) imprenditorialità e sana gestione economica nella conduzione dell'organismo;

b) criteri di specifica professionalità per la scelta dei responsabili del settore artistico ed organizzativo;

c) pianta organica approvata, su documentata relazione dell'organismo, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dello spettacolo;

d) fondo di dotazione vincolato e costituito in titoli di Stato fruttiferi di importo non inferiore a lire dieci miliardi per gli organismi stabili di produzione musicale lirica o lirico-sinfonica ed a lire tre miliardi per tutti gli altri organismi di produzione. Nel caso che l'organismo stabile intenda operare anche in più di un settore di attività, il fondo di dotazione è costituito una sola volta;

e) esclusiva e permanente disponibilità di una sede teatrale stabile idonea alla realizzazione e rappresentazione di spettacoli;

f) stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

g) programmazione annuale di spettacoli per un periodo non inferiore a otto mesi, riservando un significativo rilievo al repertorio nazionale contemporaneo ed in particolare a quello non caduto in pubblico dominio ai sensi della vigente legislazione sui diritti d'autore.

4. Gli interessi attivi dei fondi di dotazione di cui al precedente comma 3, lettera *d*), sono destinati a coprire i costi delle attività istituzionali degli organismi stabili.

5. La posizione degli organismi di produzione del teatro di prosa ad iniziativa privata già qualificati stabili con regolamento ministeriale a tutto il 31 luglio 1985 è, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riesaminata d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, che, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 3, con esclusione di quello indicato nella lettera *c*) nonchè della costituzione del fondo di dotazione di cui alla lettera *d*), dalla quale i detti organismi sono esentati, con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico consultivo, li riconosce quali « organismi stabili di produzione del teatro di prosa ». Entro i sei mesi successivi all'emanazione del decreto di riconoscimento i sovraindicati organismi provvedono a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo la relazione documentata ai fini dell'adeguamento al requisito di cui alla lettera *c*) del precedente comma 3.

6. Ove anche uno soltanto dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di « stabile » venga successivamente a mancare, o non sia dato corso all'adeguamento del requisito di cui alla lettera *c*) del precedente comma 3, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo e previa diffida ad adeguarsi nel termine di sei mesi, revoca la qualifica di « organismo stabile di produzione teatrale ».

Art. 6.

(Organismi stabili di produzione del teatro di prosa già qualificati organismi stabili di produzione del teatro di prosa ad iniziativa e gestione pubblica)

1. Gli organismi di produzione del teatro di prosa ad iniziativa e gestione pubblica, già qualificati stabili con regolamento ministeriale a tutto il 31 luglio 1985, assumono, con la presente legge, la qualifica di « organismi stabili di produzione del teatro di prosa »; essi sono esentati dalla costituzione del fondo di dotazione di cui alla lettera *d*) del comma 3 del precedente articolo 5.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 20 della presente legge, tali organismi provvedono ad adeguare i propri sta-

tuti ai requisiti previsti nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *f*) del comma 3 del precedente articolo 5, nonchè ai seguenti ulteriori requisiti e compiti particolari agli stessi attribuiti in ragione della loro preminente funzione di servizio pubblico di diffusione della cultura teatrale nel territorio:

1) disporre di un nucleo artistico permanente e di una direzione artistica cui sia garantita la piena autonomia delle scelte;

2) programmare triennalmente la propria attività con un numero di spettacoli di propria o altrui produzione secondo parametri da fissare sulle medie nazionali delle ultime cinque stagioni;

3) ispirare la suddetta programmazione a criteri artistico-culturali, riservandone una quota predeterminata a opere di autori italiani contemporanei con particolare riferimento a quelle non cadute in pubblico dominio;

4) destinare parte della loro attività a specifici compiti di formazione artistica e tecnica;

5) disporre di archivi e biblioteche aperti alla consultazione del pubblico e conservare nei suddetti archivi le registrazioni su supporto audiovisivo della propria produzione artistica. Una copia di tali registrazioni deve essere inviata alla Cineteca nazionale;

6) assumere iniziative di stabile collaborazione con l'industria televisiva per la ripresa o la registrazione, ai fini della più ampia diffusione possibile, delle proprie produzioni;

7) reinvestire gli eventuali utili di esercizio interamente ai propri fini di produzione.

3. In caso di difetto dei requisiti previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del comma 3 del precedente articolo 5, nonchè al numero 1) del comma 2 del presente articolo, o di gravi inadempimenti dei compiti assegnati nei numeri da 2) a 7) dello stesso

comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo, previa diffida ad adeguarsi nel termine di sei mesi, revoca la qualifica di « organismo stabile di produzione del teatro di prosa ».

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordinamento degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per il riordino degli enti lirico-sinfonici Teatro comunale di Bologna, Teatro comunale di Firenze, Teatro comunale dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona e delle istituzioni concertistiche Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai detti teatri e istituzioni, da definire, ai fini del sovvenzionamento, « enti a carattere nazionale », della personalità giuridica di diritto privato con riconoscimento dell'interesse pubblico dell'attività svolta, sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo ed al controllo sulla gestione con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili;

b) esenzione degli stessi da obblighi di costituzione di fondi di dotazione;

c) strutturazione degli organi in: presidente, nella persona del sindaco della città in cui l'ente ha sede; consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da sette membri scelti fra esper-

ti dello spettacolo od esponenti della cultura e della critica musicale e rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; sovrintendente, scelto tra persone particolarmente qualificate; collegio sindacale, composto da tre membri di cui due designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente;

d) trattamento giuridico ed economico del personale stabile regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto privato, nel rispetto del tasso programmato di inflazione;

e) previsione dell'approvazione dello statuto, nonchè dell'ordinamento dei servizi e del personale, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) previsione della conduzione dell'ente con specifici criteri di imprenditorialità, conferendo particolare rilievo ad una proficua e completa capacità progettuale-creativa;

g) istituzione di un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, o da persona dallo stesso delegata, composto dai sovraintendenti degli enti, con il compito di coordinare su base nazionale i programmi di attività, le coproduzioni di spettacoli, lo scambio di materiale scenico di spettacoli e di artisti e tecnici;

h) conferimento del contributo finanziario ordinario dello Stato agli enti ed istituzioni, collegato ad un ottimale ed equilibrato rapporto percentuale tra spese fisse e spese di produzione, tenendo conto altresì:

1) del rapporto realizzato, in ciascun anno e per ciascun ente, fra i costi complessivi e i ricavi, ivi compresi gli eventuali proventi da sponsorizzazioni, con analisi del rapporto fra spesa e utenza secondo le rilevazioni dell'Osservatorio dello spettacolo;

2) di un numero adeguato di nuovi allestimenti da finanziare per ciascun anno solare nell'ambito delle spese di produzione;

i) conferimento di contributi finanziari straordinari a quegli enti ed istituzioni che:

1) ai fini del coordinamento per lo scambio delle produzioni, programmino allestimenti realizzati da altri enti;

2) provvedano alla conservazione delle registrazioni audiovisive della propria produzione artistica in archivi aperti al pubblico;

3) costituiscano, direttamente o con apposite convenzioni con enti pubblici o privati, una emittenza radiofonica e radiotelevisiva per aprire all'utenza differita il tradizionale bacino di utenza diretta;

4) assumano iniziative di stabile collaborazione con l'industria televisiva e discografica, per la ripresa o la registrazione ai fini della diffusione in Italia e all'estero delle proprie produzioni;

5) programmino e intraprendano attività di ricerca, sperimentazione e formazione artistica e tecnica;

6) utilizzino, in una percentuale congrua, a tutela della cultura italiana, l'opera di autori, compositori, esecutori e interpreti di nazionalità italiana;

l) previsione della certificazione dei bilanci consuntivi a cura di società di revisione debitamente autorizzate;

m) previsione che il Ministro del turismo e dello spettacolo disponga la decadenza degli organi di amministrazione e il conseguente commissariamento dell'ente o della istituzione, ove l'esercizio finanziario sia chiuso in disavanzo;

n) previsione, ove si stabilisca che il riordinamento da operare a norma dei sovraindicati princìpi e criteri direttivi comporti il preventivo scioglimento e la successiva ricostituzione degli enti lirico-sinfonici e delle istituzioni concertistiche, che la fase di transizione al nuovo modello ordinamentale sia limitata nel tempo e affidata alla gestione di un comitato che, espressione delle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, sia designato dal consiglio

comunale della città ove l'ente o l'istituzione ha sede e nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. I decreti saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 8.

(Delega al Governo per la costituzione della Compagnia nazionale di danza)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per promuovere la costituzione della Compagnia nazionale di danza, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituzione di una « Compagnia nazionale di danza », ente a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato e con riconoscimento dell'interesse pubblico all'attività svolta;

b) individuazione delle finalità primarie della Compagnia nazionale di danza nella produzione di spettacoli di danza ispirati a criteri artistico-culturali di altissimo livello e comunque tali da rappresentare, all'interno e all'estero, la più completa espressione della scuola italiana;

c) emanazione con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto delegato, dello statuto della Compagnia nazionale di danza, che deve prevedere, oltre agli organi statutari, anche la sede e la costituzione di un fondo di dotazione da imputarsi sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo per le attività musicali e di danza in misura non inferiore all'1,5 per cento del Fondo stesso;

d) previsione che la Compagnia nazionale di danza usufruisca del sovvenzionamento dello Stato nelle forme di un contributo annuo adeguato per lo svolgimento a livelli ottimali dell'attività di produzione indicata nella lettera *b*) del presente comma.

2. I decreti saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 9.

(*Delega al Governo per il riordinamento dell'Ente teatrale italiano*)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per il riordinamento dell'Ente teatrale italiano, ente pubblico istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e già riordinato con la legge 14 dicembre 1978, n. 836.

2. Il decreto delegato è emanato con l'osservanza dei princìpi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e nel rispetto della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) attribuzione all'Ente teatrale italiano della qualifica di « ente a carattere nazionale »;

2) individuazione delle finalità primarie:

a) nella promozione, in Italia e all'estero, delle attività del teatro di prosa;

b) nel reperimento e nella programmazione di spazi idonei alla rappresentazione di spettacoli di ricerca e di rinnovamento del linguaggio teatrale, con speciale riguardo alle opere di autori italiani contemporanei non cadute in pubblico dominio, nonchè agli spettacoli allestiti da gruppi professionali di giovani artisti;

c) nella finalizzazione dell'attività di cui alla lettera precedente alla razionale distribuzione degli spettacoli sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno e alle aree comunque carenti di strutture teatrali;

d) nell'attivazione di spazi e circuiti teatrali all'estero, direttamente programmati e destinati alla rappresentazione di opere di autori italiani da parte di complessi nazionali;

3) attribuzione all'Ente teatrale italiano di compiti di informazione e di documentazione da svolgere anche in collegamento con l'Osservatorio dello spettacolo istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, al fine di fornire dati tecnici ed organizzativi nel campo del teatro di prosa;

4) previsione degli organi amministrativi dell'Ente teatrale italiano costituiti, oltre che dal presidente, dal consiglio di amministrazione, composto da non più di dodici membri, e dal comitato esecutivo, composto da non più di quattro membri, oltre che dallo stesso presidente, nonchè dal collegio dei revisori;

5) attribuzione all'Ente teatrale italiano di un contributo annuo non inferiore al 3 per cento del Fondo unico per lo spettacolo per le attività musicali, di danza e del teatro di prosa, da assegnarsi, previa approvazione del programma di attività annuale e del bilancio di previsione da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo;

6) previsione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi da parte dell'Ente teatrale italiano, che debbono soprattutto riguardare i costi di pubblicità, allestimento e trasporto dei complessi;

7) previsione che l'Ente teatrale italiano non assuma a proprio carico oltre il 50 per cento del costo di ogni singola iniziativa di spettacolo.

3. I decreti saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 10.

(« *Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa* » - *Delega al Governo per la definizione dei compiti e delle strutture*)

1. Il Piccolo teatro della città di Milano assume, in aggiunta alla propria, la denominazione di « Teatro d'Europa ».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per la definizione dei nuovi compiti e strutture, con conseguenti apposite modalità di intervento finanziario dello Stato, assunti dal Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Piccolo teatro della città di Milano - Teatro d'Europa, organismo stabile di produzione del teatro di prosa ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, di compiti di produzione e promozione del teatro italiano sul piano internazionale, da svolgere anche in collegamento con analoghe istituzioni esistenti in altri Paesi europei; di ricerca e sperimentazione sulla drammaturgia europea; di formazione artistico-tecnica a livello nazionale e internazionale;

b) previsione di una propria dotazione patrimoniale e finanziaria idonea ad assicurare l'autonomia operativa e di gestione del Teatro;

c) previsione dell'assegnazione da parte dello Stato al Teatro, ad integrazione della sua dotazione ed in aggiunta al sostegno finanziario previsto per gli organismi stabili dall'articolo 11 della presente legge, di un apposito contributo idoneo per l'attuazione di progetti pluriennali finalizzati ai compiti particolari di cui alla precedente lettera *a*);

d) previsione della designazione del direttore artistico da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.

TITOLO II

INTERVENTI CON CUI LO STATO CONTRIBUISCE AL SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI, DI DANZA E DEL TEATRO DI PROSA

CAPO I

INTERVENTI PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE

Art. 11.

(Interventi per l'attività degli organismi stabili di produzione)

1. Gli interventi ordinari per il sostegno finanziario dell'attività degli organismi stabili di produzione sono disposti annualmente sulla base dei relativi programmi da tali organismi presentati; la loro misura è calcolata in ragione, e secondo l'ordine, dei seguenti dati:

1) valore storico e culturale dell'organismo;

2) rilievo dato ad opere contemporanee, con particolare riguardo a quelle di autori italiani non cadute in pubblico dominio;

3) capacità progettuale ed imprenditorialità basata su coerenti scelte artistico-culturali e congrui risultati raggiunti, sia sul piano dell'intesa e degli accordi con altri organismi stabili per la coproduzione e utilizzazione in comune degli spettacoli allestiti, sia sul piano della diffusione;

4) continuità e grado di professionalità della direzione e dei quadri artistici e tecnici;

5) contenuto dei programmi di attività con riguardo alla qualità ed all'impegno artistico degli spettacoli e delle manifestazioni.

2. In favore degli stessi organismi stabili di produzione possono essere inoltre dispo-

sti interventi straordinari di sostegno finanziario:

a) per la realizzazione, in aggiunta alla programmazione ordinaria, di specifici progetti, anche pluriennali, di particolare valore artistico e culturale;

b) per iniziative finalizzate dai detti organismi alla collaborazione con l'industria televisiva e discografica, per la ripresa o la registrazione di spettacoli musicali, di danza o teatrali di rilevante interesse culturale;

c) per spettacoli e manifestazioni all'estero di valore artistico rispondenti a criteri di promozione dell'immagine culturale dell'Italia;

d) per iniziative finalizzate a costituire, direttamente o con apposite convenzioni con enti pubblici o privati, una emittenza radiofonica o radiotelevisiva, destinata ad accrescere il bacino d'utenza;

e) per specifiche ed organiche iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione artistica e tecnica;

f) per la utilizzazione, in una percentuale congrua, a tutela della cultura italiana, dell'opera di autori, compositori, esecutori e interpreti di nazionalità italiana.

3. Gli organismi stabili di produzione debbono presentare, unitamente alle istanze di sostegno finanziario e al programma di attività, il relativo preventivo finanziario; a decorrere dall'anno successivo all'avvenuta attribuzione della qualifica di organismi stabili di produzione, essi debbono altresì esibire il bilancio consuntivo del precedente esercizio, certificato a cura di società di revisione debitamente autorizzata e scelta in un elenco predisposto dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Lo stesso Ministero provvede a elaborare, sentito il Comitato tecnico consultivo e sulla base delle rilevazioni e valutazioni dell'Osservatorio nazionale dello spettacolo, lo schema-tipo in conformità del quale dovranno essere redatti, secondo criteri omogenei, il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo, nel quale devono comparire anche le eventuali entrate da sponsorizzazioni.

4. La misura dei suddetti interventi, siano essi ordinari o straordinari, non può eccedere in ogni caso il 50 per cento dei costi indicati nei bilanci preventivi e accertati nei bilanci consuntivi delle attività svolte nell'anno.

5. In favore degli organismi stabili di produzione di cui all'articolo 6 della presente legge sono disposti, oltre agli interventi ordinari annuali e agli eventuali interventi straordinari previsti nei commi precedenti, interventi aggiuntivi finalizzati all'assolvimento dei particolari compiti loro attribuiti. La misura dei singoli interventi è determinata annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di parametri obbiettivi predeterminati, sentito il Comitato tecnico consultivo.

Art. 12.

(Interventi per le attività degli organismi non stabili di produzione)

1. Gli interventi ordinari per il sostegno finanziario delle attività svolte con carattere di imprenditorialità e professionalità dagli organismi musicali, di danza e del teatro di prosa che, comunque costituiti, siano sprovvisti dei requisiti di stabilità di cui all'articolo 5 della presente legge, sono disposti annualmente sulla base dei relativi programmi da tali organismi presentati.

2. Ai fini dell'accesso di detti organismi al sostegno finanziario dello Stato e della determinazione della misura di esso, si tiene conto, nell'ordine, dei seguenti dati:

1) valore storico e culturale dell'organismo;

2) capacità progettuale e impegno artistico degli spettacoli programmati, durata di svolgimento della stagione, grado di diffusione degli spettacoli e delle manifestazioni;

3) continuità e grado di professionalità della direzione e dei quadri artistici e tecnici.

3. Gli organismi previsti dal presente articolo debbono presentare, unitamente al

programma di attività, un preventivo finanziario sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato, ove trattisi di società, da copia autentica del verbale dell'assemblea.

4. In favore degli stessi organismi, già ammessi al sostegno finanziario, possono essere disposti interventi straordinari di sostegno finanziario per spettacoli o manifestazioni all'estero di valore artistico rispondenti a criteri di promozione dell'immagine culturale dell'Italia.

5. La misura dei suddetti interventi, siano essi ordinari o straordinari, non può eccedere in ogni caso il 50 per cento dei costi indicati nei bilanci preventivi ed accertati nei bilanci consuntivi dell'attività svolta nell'anno; le spese di organizzazione, ivi comprese quelle per il personale amministrativo, sono computate per non oltre il 30 per cento della spesa complessiva iscritta in bilancio.

Art. 13.

(*Interventi per le attività di distribuzione*)

1. Gli interventi per il sostegno finanziario delle attività di distribuzione sono disposti in favore degli organismi costituiti ad iniziativa pubblica o privata che, con autonome strutture amministrative e di gestione, coordinino e programmino annualmente circuiti di spazi idonei allo svolgimento di attività musicali, di danza e del teatro di prosa.

2. La misura degli interventi medesimi è determinata in base all'ampiezza del circuito con riguardo alle aree di fruizione degli spettacoli e al numero delle sale programmate, tenendo altresì conto del livello qualitativo delle rappresentazioni e del rilievo dato al repertorio nazionale contemporaneo, con particolare riferimento a quello non caduto in pubblico dominio.

3. Detta misura non può eccedere il 30 per cento dei costi indicati nei bilanci preventivi ed accertati nei bilanci consuntivi delle attività svolte nell'anno; tale limite è elevato al 50 per cento per le attività distributive svolte nelle aree del Mezzogiorno e nelle aree comunque carenti di strutture teatrali.

4. Ai fini indicati nell'articolo 3, lettera *b*), della presente legge, il coordinamento delle iniziative di distribuzione previste dal comma 1 è attuato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico consultivo.

CAPO II

INTERVENTI SU PROGETTI

Art. 14.

(Interventi per rassegne, festival e attività di ricerca, sperimentazione e formazione)

Accedono al sostegno finanziario dello Stato, purchè intesi a realizzare progetti ispirati ai valori artistici peculiari dei generi interessati e dotati di una specifica ed organica caratterizzazione culturale:

a) le rassegne e i festival di attività che, finalizzati alla promozione della musica, della danza e del teatro di prosa, abbiano rilievo nazionale o internazionale;

b) le attività di ricerca, sperimentazione e formazione che siano svolte da enti, complessi o singoli artisti, i quali abbiano la disponibilità di spazi-laboratori, propri o concessi dalle Regioni o dagli enti locali. Particolare interesse assumono, nell'ambito di dette attività e ai fini degli interventi dello Stato, le iniziative dei soggetti, pubblici o privati, che, forniti di laboratori attrezzati per la musica elettronica e del calcolatore, operino, sempre con specifici progetti di ricerca, per la diffusione di tale musica e garantiscano altresì la massima possibilità di utilizzazione delle loro attrezzature ai compositori e agli studiosi.

Art. 15.

(Interventi per le attività di promozione e documentazione)

1. Accedono al sostegno finanziario dello Stato le attività di promozione e documentazione purchè svolte da enti o istitu-

zioni nell'ambito di specifici progetti aventi una organica caratterizzazione culturale.

2. Analoghi interventi, purchè sussistano i requisiti indicati nel comma precedente, possono essere attuati per il sostegno finanziario di attività di ricerca e documentazione delle tradizioni popolari nei campi della musica, della danza e del teatro di prosa.

Art. 16.

(*Interventi per la musica leggera, le attività corali e i complessi bandistici*)

1. Gli interventi per il sostegno finanziario della musica leggera sono destinati ad incentivare:

a) le iniziative di enti o imprese che, avendo la stabile disponibilità di strutture o locali idoneamente attrezzati ed essendo in possesso di requisiti di competenza e capacità imprenditoriale nel settore, utilizzino detti locali per manifestazioni o concerti di musica leggera, nei quali si esibiscano dal vivo artisti o gruppi di artisti italiani e che siano inseriti in specifici progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della musica leggera italiana;

b) le iniziative che, adottate da enti o imprese in possesso di requisiti di competenza e capacità imprenditoriale nel settore, siano intese alla realizzazione di specifici progetti finalizzati all'accrescimento e al perfezionamento della professionalità nell'ambito della musica leggera italiana in tutte le sue componenti;

c) le iniziative adottate dalle industrie discografiche per la realizzazione di specifici progetti, culturalmente caratterizzati, di promozione della musica leggera italiana all'estero.

2. Al sostegno finanziario dello Stato accedono altresì le iniziative degli enti costituiti in forma associativa rappresentativi a livello nazionale, che siano dirette a realizzare organici progetti di coordinamento sul piano nazionale delle attività di settori riguardanti i complessi bandistici e le attività corali.

Art. 17.

(*Modalità di intervento e misura massima dello stesso*)

1. La richiesta di intervento dello Stato per il sostegno finanziario ai progetti di cui al presente capo deve essere accompagnata da una analitica e completa relazione sul progetto che si intende realizzare e dal relativo piano finanziario. Sulla richiesta provvede il Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere del Comitato tecnico consultivo.

2. La misura degli interventi non può in ogni caso eccedere il 50 per cento della spesa complessiva iscritta nei bilanci delle attività cui essi si riferiscono.

3. Per le attività di cui al precedente articolo 16 le spese per compenso agli artisti sono computabili in bilancio, ai fini della determinazione della misura del contributo dello Stato, nell'aliquota massima del 30 per cento del costo complessivo delle attività.

TITOLO III

PREMI NAZIONALI - AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Art. 18.

(*Premi nazionali per la musica, la danza e il teatro di prosa*)

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo istituisce con proprio decreto dodici premi nazionali annuali, da destinare ad autori, compositori, esecutori o interpreti italiani di musica, danza e teatro di prosa. A tale scopo, il Consiglio nazionale dello spettacolo, nella proposta di programma triennale prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, propone al Ministro la somma ritenuta congrua da destinare in ciascun anno ai suddetti premi e da imputare sulle quote di cui

al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. La giuria per l'assegnazione dei premi è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta dalle sei eminenti personalità della cultura nazionale di cui alla lettera *z*) dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 19.

(*Agevolazioni creditizie per le attività di musica, di danza e del teatro di prosa*)

1. Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita ai sensi dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è costituito un fondo speciale per la corresponsione di contributi sugli interessi sui mutui concessi dalla sezione stessa sul suo fondo ordinario, e da altri istituti di credito e società finanziarie legalmente costituite, per le attività di musica, di danza e del teatro di prosa.

2. I contributi, di durata non superiore ai due anni, sono assegnati sui mutui per lo svolgimento delle attività musicali e di danza e delle attività teatrali di prosa per il cui sovvenzionamento o sostegno finanziario interviene lo Stato.

3. I contributi, la cui aliquota non può eccedere il 70 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed erogati dalla sezione autonoma per il credito teatrale.

4. Il fondo speciale è alimentato con un versamento annuale da parte dello Stato di ammontare pari al 3 per cento della quota statale del Fondo unico per lo spettacolo per le attività musicali, di danza e teatrali di prosa.

5. Sul medesimo fondo speciale, e fino al 50 per cento dello stesso, possono essere concessi contributi sugli interessi su mutui, con le modalità di cui al precedente comma 3, nonchè finanziamenti a tasso agevolato e contributi in conto capitale per l'effettuazione di lavori di costruzione, restauro

e ammodernamento di sale teatrali di pubblico spettacolo.

6. I fondi speciali istituiti per le stesse finalità dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e dal secondo comma, lettere *d)* ed *e)*, dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sono messi in liquidazione, fatte salve le operazioni in corso, ed i relativi stanziamenti sono portati in aumento del fondo di cui al presente articolo.

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo può con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico consultivo ed in relazione a esigenze comprovate dai settori, variare il versamento annuale di cui al precedente comma 4.

8. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno fissate le modalità di utilizzo del fondo speciale di cui al comma 1.

9. Gli interventi creditizi disposti dal presente articolo concorrono con quelli disposti dalle Regioni e dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO IV

NORME DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Norme di attuazione)

1. Con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa.

2. Nel termine indicato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissate nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso

del triennio e purchè le modifiche non contrastino con i princìpi della presente legge.

3. Lo stesso Ministro comunica il contenuto delle modifiche suddette, e le esigenze che le hanno determinate, al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 21.

(Norma finale)

1. Sono abrogati: la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo l'articolo 41 istitutivo della sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro; il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142; il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge dalla legge 18 gennaio 1939, n. 423; il decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32; la legge 9 agosto 1973, n. 513; la legge 5 agosto 1975, n. 410; la legge 13 aprile 1977, n. 141; la legge 8 gennaio 1979, n. 7, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa il regime transitorio previsto per i settori delle attività musicali e di danza e di quelle del teatro di prosa dall'articolo 13, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti alla presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.